

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4353**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DI PIETRO, CAMO, MAZZUCA  
POGGIOLINI, OCCHIPINTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1999**

—————

**Modifiche alla normativa sulle nomine negli enti pubblici**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Necessità di trasparenza e ricerca della migliore efficienza impongono una profonda revisione della materia relativa alle nomine dei presidenti e dei componenti di enti, istituti e organismi pubblici da parte delle autorità politico-istituzionali centrali e periferiche.

A tutt'oggi tali nomine vengono effettuate su base fiduciaria e per chiamata diretta da parte dei competenti organi dello Stato di volta in volta (Consiglio dei ministri, Ministri, Presidenti di regioni e di provincia, sindaci e così via).

Proprio tale metodo è stato in passato il «germe» che ha provocato nella gestione degli enti pubblici le forti anomalie individuate *a latere* dai tanti procedimenti penali per i reati contro la pubblica amministrazione promossi dall'Autorità giudiziaria in questi anni.

Non si può nascondere la realtà. Pur non dovendo generalizzare, è indubbio che nel passato in molti casi le persone che sono state mandate ad amministrare gli enti pubblici erano persone che sono state nominate, non tanto per effettiva meritocrazia, quanto per meriti di partito o per ricompensa personale (o, peggio ancora, per «aspettative di ritorno»).

Ed infatti, in molti casi, le inchieste della Magistratura hanno individuato proprio in questi *pseudo manager* coloro che erano i

più attivi nel ricercare clientele, trovare finanziamenti illeciti per i partiti politici, commettere atti di corruzione, favorire taluni contraenti al posto di altri nelle procedure di appalto o nelle commesse pubbliche.

Per evitare il ripetersi di tali situazioni o il ritorno a tali anomale prassi, è ormai tempo di correre ai ripari, individuando procedure di nomine più trasparenti (anche al fine di nominare persone professionalmente più valide e comunque scollegate da interessi di parte).

Non si vuole qui mettere sotto accusa a tutti i costi le autorità che effettuano le nomine (anche perché tante volte a loro pervengono le proposte da parte di un sottobosco pubblico che sfugge al loro controllo) ma proprio per questa ragione vi è necessità di ricorrere a bandi di concorso pubblici, regolamentati dalla apposita disciplina prevista per i concorsi pubblici piuttosto che alla «segnalazione fiduciaria» (ed a volte «oscura») ancora oggi vigente.

Lo scopo del presente disegno di legge, perciò (e si ripete), non è quello di mettere sotto accusa la classe di governo centrale e locale, ma quello di individuare uno «strumento di prevenzione generale» permettendo di scegliere le migliori professionalità tra tutte le persone aventi i requisiti richiesti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Procedura di nomina)*

1. Le nomine o le designazioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri, di Ministri, di Comitati interministeriali, relative alle presidenze di enti, anche economici, o di componenti negli organi di gestione, nei consigli di amministrazione, nei consigli generali, nelle giunte esecutive e nelle commissioni amministratrici, sono determinate mediante concorso per titoli, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che si tratti di nomine dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego o quando esse siano vincolate per legge.

2. Le nomine o le designazioni dei presidenti, vicepresidenti e componenti degli enti e istituti pubblici, anche economici, di competenza del Presidente della regione, della giunta regionale, del Presidente della provincia, della giunta provinciale, del sindaco, della giunta comunale o dei singoli assessori regionali, provinciali e comunali, sono determinate mediante concorsi per titoli da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. La valutazione dei candidati si effettua tenendo conto delle esperienze e degli incarichi da essi ricoperti nel settore dell'attività dell'ente o istituto cui dovrebbero essere preposti. Sono elementi positivi di valutazione l'iscrizione ad albi professionali, i *curriculum* scolastici e professionali, l'appartenenza alla dirigenza nelle amministrazioni pubbliche o il possesso di particolari titoli di professionalità anche imprenditoriali attinenti all'attività da svolgere.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le procedure di attuazione della presente legge.

Art. 2.

*(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge, secondo quanto indicato dall'articolo 1, commi 1 e 2.